

Saras SpA

Raffineria
Sede legale

I-09018 Sarroch (Cagliari)
S.S. Sulcitana n.195 - Km.19°
Telefono 070 90911
Fax 070 900209



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA-2008-0017207 del 23/06/2008

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale
Divisione VI - Rischio Industriale Prevenzione e Controllo Integrati dell'Inquinamento
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

COMMISSIONE ISTRUTTORIA AIA-IPPC
presso APAT
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA

COMUNE DI SARROCH
Via Siotto, 2
09018 SARROCH (CA)
ca Sign. SINDACO
ca Sign. ASSESSORE ATTIVITA' AMBIENTE

Dott. DANIELE GRECCHI
Via 1° Maggio, 5
50020 ROMOLA (FI)

Prof GIAMPAOLO MURA
Dipartimento Ingegneria Chimica e Materiali
Piazza D'Armi 1
09123 CAGLIARI

Provincia di Cagliari
Via Cadello, 9/B
09131 CAGLIARI
ca Ing. Ignazio FARRIS

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato alla Difesa dell'Ambiente
Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio
Viale Trieste, 163
09100 CAGLIARI
ca Dott. Luigi ENA
ca Dott. Gianfranco VACCA

ARPAS
Viale Ciusa, 6
09100 CAGLIARI
ca Dott. Alessandro SERCI

000036



Sarroch, 18.06.2008

OGGETTO: Documentazione integrativa richiesta nel corso della riunione Supporto APAT - Gruppo Istruttore - Gestore del 10.06.08

In riferimento all'incontro in oggetto si trasmette una nota contenente una panoramica degli investimenti e l'illustrazione delle modalità seguite per la loro autorizzazione.

Con osservanza

SARAS S.p.A.
Il Direttore di Raffineria
Ing. Guido Grosso

Direzione generale
Sede amministrativa
I-20122 Milano
Galleria de Cristoforis 8
Telefono 02 77371
Fax 02 76020640

Direzione relazioni pubbliche e
affari amministrativi
I-00187 Roma
Salita S. Nicola da Tolentino 1/b
Telefono 06 4203521
Fax 06 4203522

Cap. Soc. Euro 54.629.666,67 int. vers.
Reg. Imprese Cagliari, Cod. Fisc. e
P. Iva 00136440922



NOTA

In riferimento alla Direttiva AUTO OIL, che impone la commercializzazione dei prodotti petroliferi per autotrazione (benzina e gasoli) con tenore di zolfo inferiore a 10 ppm, la SARAS SpA, ha avviato da tempo un programma di adeguamento tecnologico dei propri impianti al fine di poter soddisfare le specifiche ambientali dei combustibili.

In sintesi con le modifiche tecnologiche è stato sviluppato un piano di adeguamento ambientale teso a trarre gli obiettivi previsti dalle norme europee, con particolare riferimento alla Direttiva IPPC.

In questo ambito sono stati sviluppati diversi progetti, divisi in due fasi, inseriti nella Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale.

La prima fase di adeguamento tecnologico prevede le seguenti modifiche:

- L'inserimento di una nuova sezione di Desolforazione Benzine nell'Impianto di Cracking Catalitico FCC;
- L'inserimento di una nuova sezione di Trattamento dei Gas di Coda degli Impianti di Recupero Zolfo per l'incremento del rendimento di recupero dello zolfo dal 97.5% attuale al 99.5% futuro;
- Installazione dei bruciatori a basso NO_x negli impianti RT1 ed RT2 (già operativi)

La seconda fase di adeguamento tecnologico prevede le seguenti modifiche:

- L'adeguamento tecnologico impianto MHC2
- Inserimento di un nuovo Impianto per la Produzione di Idrogeno, Steam Reformer
- Interventi di recupero energetico su Impianti FCC, U500 e U700
- Caldaia a recupero su Camino Centralizzato
- Nuovo Camino Centralizzato (RT1, RT2, V1, V2 e T2) con caldaia a recupero

Per consentire la commercializzazione, entro la fine del 2008, della benzina con tenore di zolfo pari a 10 ppm "alla pompa" è necessario condizionare tutto il sistema di distribuzione, a partire dalla raffineria fino ai distributori stradali, pertanto la sezione di Desolforazione Benzine nell'Impianto di Cracking Catalitico FCC dovrà essere messa in esercizio entro tempi brevi al fine di poter iniziare le operazioni di condizionamento dei circuiti.

Analogamente l'avviamento e la messa a regime della nuova sezione di Trattamento dei Gas di Coda degli Impianti di Recupero Zolfo è necessario per ridurre considerevolmente le emissioni di SO₂ del sito.

Nell'ambito delle aziende soggette agli adempimenti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. (ovvero a rischi di incidente rilevante), le modifiche sono regolate dall'art. 10 del D.Lgs. 334/99 medesimo; tale articolo rimanda all'emanando Decreto attuativo (ovvero l'attuale D.M. 9/8/2000), ai fini della individuazione di quelle modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante.

In particolare, come riportato all'art. 1 del DM 9/8/2000, una modifica potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante se almeno una delle voci di cui all'allegato unico al Decreto medesimo è applicabile, ovvero se, rispetto al più recente RdS di Stabilimento, la modifica comporti:



1. un incremento superiore al 25%, inteso sull'intero impianto o deposito, ovvero superiore al 20% sulla singola apparecchiatura o serbatoio già individuata come possibile fonte di incidente di:

- quantità della singola sostanza specificata, di cui all'allegato I, parte 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n° 334
- quantità di sostanza o preparato pericoloso ovvero somma delle quantità di sostanze o preparati pericolosi appartenenti a medesima categoria, indicata in allegato I, parte 1 e 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n° 334;

2. l'introduzione di una sostanza pericolosa o categoria di sostanze o preparati pericolosi al di sopra delle soglie previste nell'allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n° 334;

3. l'introduzione di nuove tipologie o modalità di accadimento di incidenti ipotizzabili che risultano più gravosi per verosomiglianze (classe di probabilità di accadimento) e/o per distanze di danno associate con conseguente ripercussione sulle azioni di emergenza esterna e/o sull'informazione alla popolazione;

4. lo smantellamento o riduzione della funzionalità o della capacità di stoccaggio di apparecchiature e/o sistemi ausiliari o di sicurezza critici.

In tal caso il gestore, come riportato all'art. 5 del DM 9/8/2000, deve adempiere ai disposti di cui all'art. 10 comma 2 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., tra i quali si cita:

c) comunicare la modifica all'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale, che si deve pronunciare entro un mese, ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura prevista per tale valutazione.

L'art. 2 del DM 9/8/2000 identifica le modifiche che non costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante, ovvero:

a) se la modifica comporta l'incremento inferiore al 10% nell'intero impianto o deposito, ovvero inferiore al 20% nella singola apparecchiatura o serbatoio già individuata come possibile fonte di incidente rilevante di:

- quantità della singola sostanza specificata, di cui all'allegato I, parte 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
- quantità di sostanza o preparato pericoloso ovvero somma delle quantità di sostanze o preparati pericolosi appartenenti a medesima categoria, indicata in allegato I, parti 1 o 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

b) se la modifica comporta il cambio di destinazione di serbatoi di liquidi "estremamente infiammabili" o "facilmente infiammabili" in impianti o depositi con sostanze o preparati rientranti nella stessa categoria di pericolosità o in categoria inferiore;

c) se la modifica comporta il cambio di destinazione di un serbatoio di stoccaggio di sostanze pericolose o preparati pericolosi nell'ambito della stessa classe o di classe di pericolosità inferiore;

d) se la modifica comporta l'incremento superiore al 10% ed inferiore al 25% sull'intero impianto o deposito di:

- quantità della singola sostanza specificata, di cui all'allegato I, parte 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
- quantità di sostanza o preparato pericoloso ovvero somma delle quantità di sostanze o preparati pericolosi appartenenti a medesima categoria, indicata in allegato I, parti 1 o 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.



In tal caso il gestore deve presentare all'autorità di cui al comma 1 dell'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e al comando provinciale dei Vigili del fuoco competenti per territorio una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e sue successive modifiche ed integrazioni, attestante che la modifica e' progettata ed eseguita a regola d'arte e che non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio.

Nel caso in esame poiché le modifiche introdotte:

non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1 del DM 9/8/2000 in quanto:

- non comportano un incremento di sostanze pericolose superiore al 25% sull'intera Raffineria, ovvero superiore al 20% sul singolo impianto;
- non comportano l'introduzione di nuove sostanze pericolose;
- non comportano eventi incidentali di magnitudo superiore a quelli già analizzati nell'ambito dell'ultimo RdS di Stabilimento;
- non comportano lo smantellamento di sistemi critici ai fini della sicurezza

rientrano nel campo di applicazione dell'art. 2 del DM 9/8/2000 in quanto comportano un incremento di sostanze pericolose inferiore all'incremento percentuale indicato all'art. 2, comma 2 punto a) del DM medesimo.

Pertanto il gestore **non è soggetto agli adempimenti previsti del comma 2 dell'art. 10, ma agli adempimenti dell'art. 2 comma 1 del DM 9/8/2000.**

Nel contesto dell'inserimento della nuova sezione di Desolforazione Benzine nell'Impianto di Cracking Catalitico FCC è prevista l'attivazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera costituito dal camino comune ai due forni F-801 ed F-802 della unità; l'installazione nuova sezione di Trattamento dei Gas di Coda degli Impianti di Recupero Zolfo non comporta nessuna variazione dei punti di emissione.

Le emissioni in atmosfera in riferimento alla massima capacità produttiva, come si evince dalla tabella sottostante, sono

	CO	SO ₂	NO _x	PTS	PM ₁₀
	ton/anno	ton/anno	ton/anno	ton/anno	ton/anno
Raffineria stato attuale	947	14.062	3.454	599	316
U800	6	19	41	1	0
TGTU	-505	-6.486	0	0	0
Low NO _x	0	0	-126	0	0
CTE	27	4	0	16	13
Raffineria assetto 2009	475	7.599	3.369	617	329

si vede una forte riduzione delle emissioni di CO, SO₂ ed NO_x ed un leggero incremento della quantità di polveri legata sostanzialmente ad un incremento consumo di combustibili. Una ulteriore riduzione di tutti inquinanti è attesa con la realizzazione degli interventi di recupero energetico, previsti nella seconda fase.

Per la tipologia dei progetti in esame si conclude che l'impatto ambientale globalmente indotto non risulta rilevante in relazione alle attività dell'intera della Raffineria.



Le attività di monitoraggio saranno distinte in due periodi

- impianto in avviamento
- impianto a regime

Durante la fase di avviamento delle nuove unità saranno eseguiti dei campionamenti eseguiti sulla base delle metodiche standard, la durata di questi campionamenti è di circa 15 giorni. Con gli impianti a regime la determinazione delle emissioni avverrà per quanto riguarda gli impianti di recupero zolfo attraverso un sistema di monitoraggio in continuo che sarà operativo contestualmente all'avviamento dell'impianto, per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni dal camino comune ai due forni F-801 ed F-802 esso verrà inserito nei normali controlli che vengono eseguiti per tutti i punti di emissione della Raffineria:

1. calcolo mensile delle emissioni sulla base dei consumi e dell'analisi dei combustibili;
2. indagine annuale sulle emissioni in atmosfera.

Le due tipologie di monitoraggio sono eseguite su tutti i camini della Raffineria in base a quanto prescritto dalla parte V del D.Lgs 152/2006 e i valori di emissione della Raffineria sono calcolati come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di inquinanti emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi dell'intera Raffineria.

Alleghiamo alla presente nota:

- una relazione illustrativa che espone compiutamente quanto sopra esposto;
- un CD contenente in formato PDF la seguente documentazione:
 - Nuova Sezione di Desolforazione Benzine Impianto di cracking catalitico FCC
 - Dichiarazione di non aggravio di rischio
 - Risposta del CTR su Dichiarazione di non aggravio di rischio
 - Relazione tecnica per documentata Dichiarazione di Non Aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante
 - Analisi Ambientale
 - Nuova Sezione di Trattamento dei Gas di Coda degli Impianti di recupero Zolfo
 - Dichiarazione di non aggravio di rischio
 - Risposta del CTR su Dichiarazione di non aggravio di rischio
 - Relazione tecnica per documentata Dichiarazione di Non Aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante
 - Analisi Ambientale
 - Rapporto di Sicurezza Impianto di Cracking Catalitico FCC - Ottobre 2005
 - Rapporto di Sicurezza Impianti Zolfo - Ottobre 2005
 - Stato di avanzamento delle prescrizioni del CTR del 18.07.2007

SARAS S.p.A.
Serv. Salute, Sicurezza e Ambiente
Ignazio Piras